

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. FIORE FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE;**

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. LACASELLA FRANCESCO VALERIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85 LETTERA C) PARAGRAFO VII N.O.I.F., NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7290/587 PF15-16 SP/BLP DEL 22.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016)

La C.F.A. a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l.di Andria infligge al sig. Fiore Francesco la sanzione dell'inibizione per mesi 2, al sig. Lacasella Francesco Valerio la sanzione dell'inibizione per mesi 1, alla società Fidelis Andria 1928 la sanzione dell'ammenda di €3.000,00, con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL'8.11.2015 (RECTIUSCATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

Decisione riservata

3. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA' DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;

- AMMENDA DI €3.000,00,

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E CAMPOCCIA LUIGI - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

Decisione riservata

4. RICORSO DEL SIG. ALESSI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

Decisione riservata

5. RICORSO DEL SIG. CAMPOCCIA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

Decisione riservata

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 6.2.2017 INFLITTA AL CALC. CANDINO GIUSEPPE SEGUITO GARA SANTA MARIA 2012/SIMONE FIERRO DEL 6.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell'11.2.2016 - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

La C.F.A. a Sezioni Unite in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica al calc. Candino Giuseppe fino a tutto il 6.2.2020.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio